



ALLEGATO A al bando di gara prot. n. 333112 del 26 luglio 2021

UO GENIO CIVILE DI PADOVA
Disciplinare di concessione

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

La concessione, a favore di Codice Fiscale e Partita Iva con sede a in via ha per oggetto l'utilizzo a parcheggio dell'area demaniale in sinistra tronco comune dei fiumi Brenta e Bacchiglione, in Comune di Chioggia, via Barbarigo – Fg. 43, Part. 698 (ex 333 per una superficie complessiva pari a 900 mq, con onere della demolizione del fabbricato ivi insistente e relative pertinenze a carico del concessionario.

Le superfici oggetto della concessione sono quelle indicate nell'allegato A al presente disciplinare, superfici che possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia dell'estensione e della qualità delle cose concesse.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni generali

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

- 1) la presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.
- 2) l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere oggetto della concessione ovvero persone potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica. Il concessionario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa né al concedente, né a terzi non responsabili;
- 3) nel caso in cui il concessionario intenda affidare a terzi l'esecuzione delle opere, sia di demolizione che per la realizzazione del parcheggio, resta comunque a carico del medesimo ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia. L'affidamento a terzi dovrà essere comunicato, per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni da parte dei medesimi;
- 4) l'Amministrazione regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione;
- 5) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- 6) è vietata la variazione di destinazione d'uso della concessione e delle aree demaniali utilizzate, se non espressamente prevista ed autorizzata da questa Autorità Idraulica;
- 7) sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione così come il subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione
- 8) il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di ragione sociale, di residenza o altro;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



- 9) dovrà sempre essere garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell'Amministrazione concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; le eventuali interdizioni dovranno essere rimovibili, in qualsiasi momento, dal personale della stessa e/o da altro soggetto autorizzato;
- 10) dall'esecuzione delle opere non devono conseguire danni alle opere, pertinenze idrauliche e a quant'altro esistente o posto a servizio del corso d'acqua;
- 11) Il concessionario provvederà al recupero di materiali che dovessero cadere in acqua;
- 12) il ripristino di eventuali danni alle opere e/o manufatti esistenti nell'area concessa e a quanto eventualmente ricadente nella fascia di servitù idraulica, anche se causati senza dolo, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario senza rivalsa di pretese, previo accordi e secondo le prescrizioni del concedente;
- 13) gli interventi oggetto della presente concessione devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Si richiamano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- 14) il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi nel corso di tali attività;
- 15) il concessionario, a conoscenza delle condizioni di giacitura del corso d'acqua, è obbligato ad assumere tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, cautele che devono essere preventivamente concordate con il concedente, lasciando indenne questa Amministrazione e/o il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità conseguente a tracimazioni, erosioni, infiltrazioni o sifonamenti del corso d'acqua;
- 16) in caso di futuri interventi di manutenzione del fiume o connessi con l'attività dell'Amministrazione concedente si rendesse necessario occupare, anche solo temporaneamente, il terreno oggetto di concessione, ciò sarà fatto senza preavviso se dettato dall'urgenza del caso, o con semplice comunicazione anche verbale dai tecnici dell'autorità idraulica preposta;

ARTICOLO 3 – Prescrizioni particolari specifiche per l'esecuzione

Il concessionario è altresì obbligato, a pena di decadenza dalla concessione, al rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

- 1) è proibito formare depositi di materiale o altro sull'area demaniale in concessione, pertanto gli stessi dovranno essere immediatamente allontanati;
- 2) l'onere della demolizione comprende lo smaltimento del materiale di risulta secondo la vigente normativa in materia, la chiusura/lo smantellamento di eventuali allacciamenti di utenze luce, gas e acqua ancora presenti, nonché l'eliminazione di ogni ingombro per modo che l'area rimanga libera ed utilizzabile per la realizzazione delle opere necessarie per adibirla a parcheggio;
- 3) Rimane a carico del concessionario l'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario ai sensi di legge da parte degli Enti competenti per la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta, dei rifiuti eventualmente presenti nell'area, dei rifiuti contenenti amianto nonché per la realizzazione del parcheggio;
- 4) Rimangono altresì in carico al concessionario, nell'ambito della demolizione del fabbricato gli oneri inerenti alla dismissione degli eventuali allacciamenti tecnologici, qualora ancora presenti, presso lo stabile (forniture: idrica, elettrica, gas, telefonica, con conseguente chiusura contratti con gli Enti erogatori dei servizi stessi ed eventualmente in essere).

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it*



ARTICOLO 4 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) fino al

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 90 (novanta), qualora a suo insindacabile giudizio essa risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere, salvo il rimborso dei canoni, eventualmente già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta.

ARTICOLO 5 – Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è stabilito in

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, di anno in anno, a decorrere dalla data di concessione il canone di € (...../..) aggiornato annualmente al 100% con il coefficiente di aggiornamento ISTAT in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola annualità di canone si darà luogo alla decadenza della concessione.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in tutto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia: in tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà per il concessionario l'obbligo dell'immediato pagamento del canone integrativo dovuto: l'Amministrazione concedente si riserva di valutare se procedere alla revoca oppure alla regolarizzazione della concessione, sulla scorta del preminente interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - Cauzione

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, il concessionario ha prestato una cauzione pari a € Tale somma potrà essere restituita, ove nulla osti, su richiesta del concessionario, al termine della concessione.

Nel caso in cui la cauzione sia prestata mediante polizza fideiussoria, la garanzia resta valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente garantito.

ARTICOLO 7 – Sanzioni

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, anche nei confronti di coloro i quali siano stati autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

L'inosservanza da parte del concessionario, o di eventuali altri utilizzatori, delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, potrà costituire causa di decadenza dalla concessione con incameramento della cauzione, ferme restando, comunque, le azioni di legge a tutela e difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – Spese

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 9 – Controversie

Tutte le controversie relative alla presente concessione sono attribuite alla competenza del Tribunale delle Acque, ai sensi degli artt. 140 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.



ARTICOLO 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la Ditta

Per UO Genio Civile di Padova
Il Direttore
ing. Rodolfo Borghi

Clausola di salvaguardia

Le parti si danno reciprocamente atto della pendenza del ricorso innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 27 ottobre 2019, promosso dai Signori Bonaldo Maria in quanto già titolare della Ditta individuale “La Pergola”, ora cessata, e Bullo Leonello contro la Regione del Veneto per ottenere l’annullamento della sentenza TAR, II Sezione, n. 787/2019 del 30 maggio – 28 giugno 2019, nonché di ogni altro giudizio pendente relativo ai provvedimenti di demolizione del fabbricato e a qualunque atto o provvedimento connesso promossi dagli stessi nei confronti del Comune di Chioggia.

Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che la presente concessione viene rilasciata sub iudice dell’esito dei contenziosi sopra richiamati e che, in caso di pronuncia sfavorevole alla Regione, il concessionario nulla avrà a che pretendere dall’Amministrazione concedente ad alcun titolo per eventuali ripercussioni sulla concessione stessa.

Per la Ditta

Per UO Genio Civile di Padova
Il Direttore
ing. Rodolfo Borghi